



SBLOCCO DEI PAGAMENTI

Sbloccare subito i pagamenti, senza dilazioni, con procedure semplificate e compensazioni: le imprese chiedono di fare "in frettissima" per risolvere il nodo dei debiti Pa. Il messaggio è giunto forte e chiaro al Garante Pmi, Giuseppe Tripoli, che ha riunito associazioni imprenditoriali e Abi. "Le aziende - ha detto - hanno chiesto di non fare dilazioni temporali. Il problema è drammatico per tutti".



FIDUCIA DELLE IMPRESE IN RIALZO

A marzo l'indice composito del clima di fiducia delle imprese italiane sale leggermente e arriva a 78 dal 77,6 di febbraio. Il recupero dell'indice complessivo - spiega l'Istat - è dovuto al miglioramento della fiducia delle imprese manifatturiere, a fronte della diminuzione registrata nel settore delle costruzioni e del commercio al dettaglio e del leggero calo dell'indicatore dei servizi di mercato.

PARERE
LEGALE



ANDEC E MOBILE NEWS IN AIUTO DEI NEGOZIANTI

Mobile News, il primo giornale dedicato ai negozianti di cellulari, smartphone, tablet e accessori, ospita su ogni numero una serie di rubriche pensate per assistere in modo efficace i lettori. La punta di diamante di queste pagine è rappresentata da quella che state leggendo: il Parere Legale, scritto dall'illustre Avvocato Maurizio Iorio, presidente di Andec e specializzato in materie attinenti garanzia, sicurezza dei prodotti, responsabilità da prodotto difettoso, reti di vendita. L'Avvocato Iorio è consulente di importanti istituti di certificazione italiani e di responsabilità ambientale per multinazionali della consumer electronics.

I nuovi termini di pagamento nelle transazioni commerciali

La normativa, allineata alle direttive europee, è stata sviluppata con l'obiettivo di tutelare soprattutto le piccole e medie imprese dai ritardi di pagamento delle fatture

Maurizio Iorio

Nel corso del novembre 2012, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, l'Italia si è adeguata alla nuova direttiva europea sui ritardi di pagamento (D. 2011/7/UE) modificando la legge già vigente in materia da una decina di anni (D. Lgs 231 del 9.10.2002).

Qual è il background e qual è lo scopo di tale normativa?

La nuova normativa, come ci ricorda all'articolo 1, ha la finalità di tutelare soprattutto le piccole e medie imprese dai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ritardi che influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle stesse.

A quali soggetti si applicano le regole della "nuova" normativa?

Le disposizioni in esame si riferiscono ai debiti originati dalle sole transazioni (a) tra imprese private, anche individuali, o (b) tra imprese e autorità pubbliche.

In particolare, quali sono i termini di pagamento previsti?

I termini di pagamento stabiliti dalla legge sono, alternativamente, i seguenti tre:

(1) Termine decorrente dalla data di ricevimento di fattura/richesta di pagamento: il termine di pagamento stabilito è di 30 giorni di calendario decorrenti dalla data di ricevimento della fattura o di similare richesta di pagamento di contenuto equivalente.

(2) Termine decorrente dalla data di consegna della merce o della prestazione del servizio: il termine di pagamento stabilito è di 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, nel caso in cui: a) la data di ricevimento della fattura/richesta non possa essere determinata con certezza, o b) la data in cui il debitore riceve la fattura o la richesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi.

(3) Termine decorrente dalla data dell'accettazione/verifica: il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento delle



conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. In tutti e tre i casi (1-2-3) il termine è tuttavia di 60 giorni, anziché 30, nel caso di (I) imprese pubbliche che sono tenute al rispetto di particolari requisiti di trasparenza (stabiliti con Dlgs 11/11/2003, n. 333) e di (II) enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, a tal fine specificamente incaricati e riconosciuti.

Quali sono gli interessi moratori previsti e quali regole si applicano al rimborso delle spese di recupero?

Il saggio degli interessi dovuti, che dal 1° gennaio 2013 è passato dall' 8% all' 8,75%, è riportato in apposito DM pubblicato in Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze e viene determinato sulla base dei tassi di rifinanziamento applicati dalla BCE (Banca Centrale Europea). Inoltre al creditore spetta "...senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del

danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito".

Le parti possono derogare alle previsioni di legge in tema di termini di pagamento, interessi, rimborso delle spese di recupero?

La deroga è ammessa ma solo in parte e a certe condizioni: il tutto si può illustrare come necessità di rispettare entrambe (quando applicabili), due diverse "barriere":

(1) La prima "barriera" concerne i soli termini di pagamento:
- Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello di legge, ma la pattuizione deve essere a) scritta e, se si tratta di termini superiori a 60 giorni, deve essere anche b) espressa.

- Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello di legge, ma la pattuizione deve essere a) scritta, b) espressa, c) deve essere giustificata dalla natura o dall'oggetto del



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership con ANDEC prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di Andec. Su ogni numero vengono affrontate tematiche legali con particolare riguardo al mondo dell'elettronica di consumo. Ulteriori approfondimenti sul sito: www.andec.it. Sulla web page di Maurizio Iorio (www.avvocatoiorio.it) si trova questa rubrica estesa, tradotta anche in inglese e francese.

contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione e, in ogni caso, d) i termini non possono essere superiori a 60 giorni.

(2) La seconda "barriera" concerne l'intero contenuto della normativa: Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità delle clausole contrarie al contenuto della normativa quando queste risultano "gravemente inique in danno del creditore". L'iniquità si determina sulla base di alcuni parametri: il grave scostamento dalla prassi commerciale, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi o meno per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.